Anno 1873. | Roma - Martedì, 2 Dicembre | Num. 333.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L. 11	21	40
Per tutto il Regno	» 13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	L. 9	17	32
Per tutto il Regno	» 10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1687 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 317 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, allegato *F*;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, circa la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 2. Il detto regolamento sarà posto in vigore a cominciare dal 1° gennaio 1874, e dallo stesso giorno s'intenderanno abrogati il regolamento approvato con Nostro decreto delli 30 ottobre 1862, n. 1022, gli articoli aggiunti col decreto 10 dicembre 1865, n. 2629, i decreti 30 aprile 1871, n. 215, e 1° ottobre 1871, n. 496, ed ogni altra disposizione contraria al regolamento approvato col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 31 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

Regolamento *per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.*

TITOLO I.
Disposizioni generali.

Art. 1. Le strade ferrate pubbliche in esercizio e le loro dipendenze devono essere diligentemente mantenute in buono stato per la pronta, libera e sicura circolazione dei convogli, e provvedute del necessario personale per assicurarne il regolare e completo servizio.

Art. 2. Nell'esercizio delle ferrovie si dovranno prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro.

Quando ciò nonostante accada alcun sinistro, gli agenti delle strade ferrate sono strettamente tenuti a prestare tutti i convenienti soccorsi ed a mettere in opera ogni mezzo opportuno ad alleviare e diminuire i mali ed i danni accaduti e ad impedirne altri maggiori.

Art. 3. Tutti gli impiegati ed agenti delle strade ferrate in esercizio debbono essere idonei e soddisfare alle condizioni volute dalla legge pei posti che devono occupare.

Saranno poi giurati nelle forme di legge quegli agenti ed impiegati che debbono accertare con verbali, da presentarsi alle autorità giudiziarie, le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti riguardanti le servitù e la polizia delle strade ferrate.

Gli impiegati devono essere muniti dei regolamenti e delle istruzioni necessarie per l'adempimento dei loro uffici, come pure dei regolamenti d'ordine pubblico stabiliti dal Governo.

Devono adoperare ogni diligenza per conservare l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio anche nei casi non previsti dai regolamenti e dalle istruzioni anzidette.

Ciascuno è responsabile nella propria sfera di azione dell'esatta esecuzione del presente regolamento e di tutte le leggi relative alle strade ferrate, come pure di ogni danno che possa derivare alle persone e alle cose per sua colpa o negligenza.

Le trasgressioni sono punite a termini dei regolamenti e delle leggi penali vigenti.

Coloro che sono destinati a funzionare da capistazione e da telegrafisti, ed i macchinisti conduttori di locomotive, saranno ammessi soltanto in seguito ad esame di idoneità, sostenuto davanti ad una Commissione nominata dal Governo e regolato da apposite norme.

Art. 4. I concessionari o le società debitamente autorizzate all'esercizio di ferrovie devono avere una apposita Direzione che li rappresenti presso il Governo ed il pubblico.

Le Direzioni sociali delle ferrovie osserveranno le disposizioni date dal Ministero dei Lavori Pubblici per la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Art. 5. La responsabilità eventuale delle società verso i privati è regolata dalle vigenti leggi.

Le Società sono responsabili verso il Governo per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si possono verificare nell'esercizio delle ferrovie.

Art. 6. Nelle stazioni si terranno appositi registri per l'accettazione e la spedizione dei bagagli e delle merci a grande e piccola velocità, i quali conterranno le occorrenti indicazioni della qualità e quantità degli oggetti accettati, del luogo di destinazione, e delle spese di trasporto ed accessorie.

Art. 7. In tutte le stazioni e negli scali delle merci vi sarà un registro per ricevere i reclami del pubblico, ogni pagina del qual registro dovrà essere numerata e contrassegnata dalla Direzione sociale o da un suo delegato.

Nelle sale d'aspetto e negli scali delle merci d'ogni stazione rimarrà affisso un avviso indicante il deposito del registro presso il capostazione e l'obbligo di questo di comunicarlo a chiunque lo richieda per iscrivervi reclami.

Il capostazione non potrà mai negare l'esibizione di detto registro agli ispettori, al commissario, ai sottocommissari della rete ed ai delegati di stazione che gliene facciano domanda.

Art. 8. Le Direzioni ferroviarie sono tenute a vigilare che il personale da esse dipendente adempia con esattezza le incombenze affidategli ed osservi le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, applicando in caso di inosservanza le pene disciplinari stabilite nel regolamento prescritto coll'articolo 62.

Art. 9. Per ogni linea di strada ferrata il Governo, sentite le Società, avrà il diritto di determinare:

1° Le stazioni nelle quali dovrà stabilirsi una rimessa pei vagoni;

2° Il numero minimo e la qualità degli agenti ed inservienti da mantenersi per la custodia e la conservazione della via, e pel servizio delle stazioni, dei segnali e degli sviatoi;

3° Il numero minimo e la qualità del personale destinato al servizio delle macchine e dei convogli;

4° Il numero e la forza delle locomotive e la quantità delle diverse specie di veicoli da tenersi in buono stato pel servizio della linea.

Art. 10. Le Società devono fissare l'orario di servizio del personale in modo da lasciare a questo le ore necessarie di riposo continuato.

Art. 11. Gli impiegati ed agenti delle strade ferrate sono tenuti ad usare nei rapporti loro coi viaggiatori modi urbani e ad avere per essi i maggiori riguardi.

Ogni mancanza a quest'obbligo darà luogo a punizioni ed anche al licenziamento.

Tanto gli impiegati addetti alla custodia delle strade ferrate, quanto quelli destinati ad avere relazioni col pubblico, dovranno sempre fare il servizio vestiti in uniforme o portare almeno qualche speciale distintivo.

Art. 12. Le disposizioni del presente regolamento che concernono la sicurezza delle persone e delle cose e la pubblica igiene nell'esercizio delle ferrovie sono anche applicabili alle ferrovie private.

TITOLO II.
Conservazione del corpo delle ferrovie e loro dipendenze.

Art. 13. Le strade ferrate devono essere convenientemente chiuse, ed i passaggi a livello saranno muniti di barriere mobili da stabilirsi a conveniente distanza dalle rotaie e giusta i tipi approvati dal Governo.

Le barriere si chiuderanno almeno cinque minuti prima del passaggio dei convogli. Esse saranno chiuse a chiave quando i passaggi a livello non sono sorvegliati da apposito guardiano.

In ogni passaggio a livello saranno sempre poste in opera le controguide, le quali dovranno essere prolungate sufficientemente oltre i limiti della apertura del passaggio stesso.

La strada, i passaggi a livello e gli sviatoi saranno visitati più volte al giorno colle norme stabilite da speciali istruzioni.

Art. 14. Saranno stabilite lungo le strade ferrate delle colonnette o dei pali indicanti le distanze chilometriche progressive delle medesime. Apposite tabelle indicheranno altresì ad ogni cambiamento di livelletta la lunghezza e la pendenza del tratto rispettivo, con l'occorrente segno se acclive o declive. Altre colonnette o pali collocati alle estremità degli allineamenti indicheranno la lunghezza di questi, e lo sviluppo ed il raggio delle curve.

Art. 15. Le gallerie saranno visitate all'interno mediante appositi carri con sagome ed adatta impalcatura, la quale permetta agli agenti di manutenzione di scandagliare il rivestimento in tutta la estensione. Saranno egualmente visitate nei modi opportuni le opere di arte soggette a facili guasti e ad alterazioni, specialmente quelle dei ponti e viadotti in ferro.

Le visite dovranno farsi almeno ogni sei mesi, e sempre quando per lo stato delle gallerie e delle altre opere si presumano necessarie.

Per ogni visita sarà redatto un processo verbale da trasmettersi in copia al commissario.

Art. 16. La strada deve essere tenuta fino a distanza di metri 1 50 dalle rotaie sgombra di ogni oggetto che non sporga al disopra del livello delle medesime, ed a distanza maggiore quando si tratti di oggetti più alti delle rotaie. Sono eccettuati gli attrezzi e materiali pei lavori giornalieri della manutenzione, purchè non impediscano il libero e sicuro transito dei convogli.

I veicoli depositati nelle vie di scarto, che comunicano immediatamente coi binarii principali, devono essere assicurati e impediti di muoversi.

Le locomotive ed i veicoli non devono rimanere sulle vie destinate alla circolazione dei convogli salvo se siano protetti da opportuni segnali.

Art. 17. Agli accessi delle stazioni e lungo la strada, nei luoghi determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici, saranno stabiliti segnali fissi per indicare se l'ingresso nella stazione è permesso, se la via è libera e se, dopo il passaggio del convoglio precedente, è trascorso il tempo prefisso dalle relative istruzioni.

Tali segnali saranno chiaramente visibili sì di giorno che di notte; dovranno poter essere messi in moto dalle stazioni e situati a tale distanza da queste, che il convoglio possa arrestarsi prima di entrare nella stazione, anche se il segnale non è visto che quando il convoglio gli passa accanto.

Il Ministero dei Lavori Pubblici potrà inoltre promuovere l'attivazione di nuovi sistemi di segnali e di altri mezzi atti a tutelare maggiormente la sicurezza dei convogli.

Le stazioni ed i loro accessi, dopo il tramonto del sole, saranno nelle ore di servizio convenientemente illuminate, e così pure quelle traversate a raso per le quali ciò sia richiesto da motivi di pubblica sicurezza.

TITOLO III.
Accettazione, impiego e conservazione del materiale mobile.

Art. 18. Le locomotive ed i veicoli d'ogni specie non potranno esser messi in servizio se non siano stati sperimentati e giudicati accettabili dalla Commissione a ciò delegata dal Governo.

Tanto le locomotive quanto i veicoli saranno sempre conservati in buono stato di manutenzione.

Saranno assoggettate al giudizio della Commissione anche le locomotive che sieno rimesse in servizio dopo notevoli riparazioni.

Dopo ogni singola riparazione, ed una volta almeno ogni anno, le caldaie delle locomotive saranno sperimentate ad una pressione di tre atmosfere in più dell'effettivo a cui devono lavorare.

Di queste prove, che saranno eseguite dagli agenti delle Società con l'intervento dei delegati governativi, sarà steso verbale.

Occorrendo di adottare nuovi tipi di macchine e veicoli, le Società avranno obbligo di conseguirne prima l'autorizzazione del Governo.

Art. 19. Le norme a cui dovrà attenersi la Commissione per gli esperimenti e pei giudizi indicati nell'articolo precedente, saranno specificate in apposite istruzioni.

Queste istruzioni, da notificarsi alle Società, comprenderanno anche la enumerazione delle condizioni tutte a cui deve soddisfare il materiale mobile perchè possa circolare in servizio cumulativo.

Art. 20. Ogni veicolo porterà sempre un numero d'ordine, le iniziali della ferrovia cui appartiene, la indicazione del peso proprio e di quello di cui può essere caricato, e finalmente la data dell'ultima visita periodica.

Le Società saranno tenute a formare uno stato di servizio delle locomotive, nel quale sia indicato la data dell'entrata in servizio, il lavoro fatto, le riparazioni o modificazioni ricevute, ed il rinnovamento delle loro parti.

Le Società stesse dovranno inoltre tenere un registro speciale per gli assi o sale delle locomotive, dei *tender* e veicoli di ogni specie, nel quale registro per ogni asse sarà indicato il numero assegnatogli, la sua provenienza, la data d'entrata in servizio, la prova che possa aver subita, il lavoro fatto, i guasti e le riparazioni.

Art. 21. I veicoli saranno visitati prima di ciascun viaggio, ed anche durante la corsa in determinate stazioni.

Essi saranno inoltre sottoposti ad accurate visite periodiche, delle quali si terrà un registro in cui dovranno notarsi la data della visita e lo stato in cui i veicoli furono trovati.

Il commissario potrà richiedere l'esibizione di tale registro e farsi dare estratto delle indicazioni in esso contenute.

TITOLO IV.
Composizione dei convogli.

Art. 22. Le locomotive per regola generale debbono essere collocate in testa del convoglio, munite di un freno potente e sempre in buono stato, il quale potrà anche essere situato sul *tender*.

È permesso di collocare locomotive alla coda del convoglio soltanto per le manovre nelle stazioni, nei casi di soccorso, ed in taluni luoghi determinati, ma sempre a condizione che la velocità sia limitata a 5 metri al minuto secondo.

La locomotiva rimorchiando i convogli camminerà sempre col *tender* dietro di sè; sarà solo permesso di camminare col *tender* avanti nelle manovre e nel caso di convogli di materiali per il servizio della linea.

Nei casi particolari in cui si renda necessario di viaggiare col *tender* davanti, deve questo essere munito di cacciapietre, e la velocità non sarà maggiore di 5 metri al minuto secondo.

Art. 23. Ogni convoglio sarà provveduto di un numero di freni che sia in relazione colle pendenze della strada, colla velocità adottata, col peso del convoglio, e col sistema dei freni usati.

L'ultimo veicolo di ogni convoglio sarà sempre munito di freno.

Tanto il numero dei freni, quanto il numero massimo dei veicoli di un convoglio, verrà determinato dalle Società con particolari istruzioni approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 24. I convogli dei viaggiatori devono essere composti in modo da evitare la necessità dell'impiego di più di due locomotive: queste saranno attaccate l'una appresso l'altra, ed il macchinista di quella che si trova in testa regolerà la corsa del convoglio.

Solamente nelle salite eccezionali si potrà collocarne una in testa e l'altra in coda del convoglio.

Art. 25. In qualsiasi convoglio, fra le vetture contenenti i viaggiatori e la macchina, si collocherà sempre un veicolo che le divida.

Nella composizione dei convogli di viaggiatori non si ammetteranno vagoni carichi di lunghe travi, nè carri speciali per trasporti di grossi massi di pietra, di rotaie, di lunghe ferramenta e di bestie feroci, salve quelle eccezioni che il Ministero crederà di ammettere con opportune norme e cautele.

Nei convogli *omnibus* sono solamente ammessi i carri da merci o da bestiame a piccola velocità diretti alla stazione finale ed a quelle stazioni di diramazione in cui ha luogo ricognizioni di convogli, o dove le fermate normali non sono più brevi di 10 minuti.

Colle stesse condizioni sono pure ammessi i carri da merci nei convogli diretti quando occorra di rendere completo il carico della locomotiva, purchè peraltro i carri sieno chiusi e non si debbano staccare dal treno in qualche stazione intermedia di fermata per dar posto a vetture che occorra di aggiungere per viaggiatori.

I carri dei bestiami sono esclusi dai convogli diretti.

I carri da merci e bestiame che fanno parte dei convogli dei viaggiatori dovranno avere apparecchi di trazione, di sospensione e di rotazione adattati alla velocità dei convogli medesimi.

I carri da merci dovranno generalmente essere collocati tra la locomotiva e le carrozze, salvo le eccezioni che per alcune linee e rispetto a talune merci siano ammesse dal Ministero.

Art. 26. I convogli dei viaggiatori durante la notte dovranno essere internamente illuminati, e saranno egualmente illuminati di giorno quando attraversino gallerie di lunghezza maggiore di 800 metri o che, sebbene minori di tale lunghezza, si succedano a breve distanza.

In questi casi tanto i convogli dei viaggiatori quanto quelli delle merci debbono pure essere illuminati esternamente alla testa ed alla coda, affinchè il personale di servizio della via possa riconoscerne i segnali e la direzione, e quello di scorta al convoglio possa sempre assicurarsi che nessun veicolo venga a staccarsi.

TITOLO V.
Circolazione dei convogli. (Partenza, corsa, arrivo).

Art. 27. Sulla proposta della Società, il Ministero prescriverà la massima velocità dei convogli, avuto riguardo all'andamento planimetrico ed al profilo della strada, alla solidità dell'armamento ed alla qualità dei veicoli e delle locomotive.

Questa velocità dovrà però essere diminuita se per sopravvenuti guasti diventi pericolosa.

Art. 28. Ogni locomotiva in servizio sarà affidata ad un macchinista e ad uno scaldatore che all'occorrenza sappia fermarla.

Ad eccezione del personale addetto alla locomotiva e dei funzionari governativi di sorveglianza all'esercizio della strada, nessuno può salire sulla locomotiva senza un permesso speciale della Direzione dello esercizio.

Art. 29. I convogli non devono partire dalle stazioni prima dell'ora stabilita nell'orario. Essi non possono succedersi ad intervalli minori di 10 minuti.

Sono eccettuati i casi di convogli che partendo dalla stessa stazione debbano all'uscita della medesima proseguire su linee diverse, o quando la stazione successiva è a tale distanza da essere raggiunta in meno di 10 minuti.

I guardiani della strada sono tenuti a curare l'osservanza di dette prescrizioni, facendo, ove d'uopo, rallentare il susseguente convoglio.

È lecito compensare il tempo perduto accrescendo la velocità, purchè per altro questa non oltrepassi in nessun caso la velocità massima stabilita.

I guardiani, i macchinisti ed i capiconduttori saranno provvisti di orologio.

Art. 30. Il macchinista prima di mettere in moto la locomotiva deve dare il segnale d'avviso col fischio.

Lo stesso deve fare in vicinanza dei principali passaggi a livello, delle stazioni, dei sotterranei, degli scavi profondi ed estesi che siano in curva, come dei tratti in curva in cui da piante, da case, o da altri ostacoli sia intercettata la visuale, ed ogni qualvolta vegga sulla ferrovia persone o bestiame.

Deve però astenersi, quando non sia necessario, dall'usare del fischio e dall'aprire le chiavi di spurgo o delle trombe nell'attraversare i passaggi a livello, i cavalcavia, i sottopassaggi, e nei tratti di ferrovia attigui o paralleli alle strade comuni, per non arrecare danno alle persone o spavento agli animali che si trovino presso la strada ferrata.

Art. 31. Indipendentemente dalla osservanza di quanto è indicato dai segnali, il macchinista, avvicinandosi alle diramazioni ed al deviatoio d'ingresso di una stazione, dovrà moderare la velocità del convoglio in modo da poterlo, occorrendo, arrestare prima di raggiungere l'incrociamento. Avrà inoltre cura nell'uscire dalle stazioni di riconoscere se dietro sieno fatti segnali.

Nei tempi di nebbia, che impedisca di vedere da lontano i segnali fissi situati agli accessi della stazioni, delle diramazioni o lungo la via, il macchinista si avvicinerà con precauzione al posto ove sono tali segnali.

Art. 32. Il personale destinato alla vigilanza di un convoglio, durante la corsa, deve frequentemente osservarlo, collocandosi in modo da poter vedere i segnali, accertarsi che ogni cosa proceda regolarmente e dare all'occorrenza al macchinista il segnale di rallentamento o di fermata.

Art. 33. Lungo le strade ferrate sarà distribuito un numero sufficiente di guardiani e cantonieri per provvedere al servizio di sorveglianza e di manutenzione delle strade e per trasmettere i segnali richiesti dalla sicurezza dei convogli.

Gli incaricati della custodia della strada dovranno essere provveduti di segnali e di quanto occorre per annunziare l'arrivo del convoglio, far conoscere se la strada è libera ed in buono stato, se il macchinista debba rallentare la corsa od arrestare immediatamente il convoglio, e per chiedere, occorrendo, una locomotiva di soccorso.

Art. 34. Sulle ferrovie a doppio binario i convogli e le locomotive percorreranno sempre il binario di sinistra, ed all'uscita delle stazioni, tanto il macchinista quanto il capoconduttore avranno cura di accertarsi che il convoglio si trovi sul binario prescritto.

L'ordine di percorrere il binario di sinistra deve sempre essere osservato, salvo i casi straordinari d'interruzione nei quali siano state prese disposizioni apposite per assicurare la circolazione dei convogli sopra un solo binario.

Se per circostanze straordinarie sopra una strada a due binari non si può per un tratto far uso che di un solo binario, la circolazione dovrà essere regolata da norme speciali a seconda dei casi.

Sulle ferrovie ad un binario saranno determinate in modo preciso le stazioni dove deve aver luogo l'incrociamento di due convogli.

Il convoglio che arriva prima alla stazione d'incrociamento non può oltrepassare il punto assegnatogli, se non dopo che sarà arrivato l'altro convoglio, eccettuato il caso in cui per essersi cambiato il luogo dell'incrociamento il convoglio possa progredire senza pericolo di collisione.

Trattandosi di convogli diretti, non si potrà cambiare incrociamento se non si è più in tempo di avvertire il macchinista in una stazione ove il convoglio faccia fermata.

Le stazioni ove hanno luogo gli incrociamenti dei convogli debbono essere munite di telegrafo.

Quando il macchinista di un convoglio in corsa lungo una strada a due binari scorge fermo sulla strada stessa altro convoglio, deve procedere con precauzione a fine di potere arrestarsi se il passaggio non è libero.

Art. 35. I convogli straordinari, per quanto è possibile, saranno distribuiti e segnalati in modo che non turbino l'andamento degli ordinari.

Le macchine isolate si considerano come convogli straordinari.

I convogli di materiali e qualunque altro veicolo, che per motivo di servizio abbiano a percorrere la strada o fermarsi lungo la medesima,

debbono lasciare la via libera almeno quindici minuti prima dell'ora fissata per lo arrivo di un convoglio ordinario.

Art. 36. Allorquando per un convoglio in corsa su ferrovia ad un solo binario si sia dovuto domandare la locomotiva di soccorso, non si potrà, prima dell'arrivo di questa, far proseguire il convoglio, quand'anche sia cessato il motivo per cui fu richiesto il soccorso. Si eccettua il caso che siasi potuto in tempo impedire la partenza di detta locomotiva, ovvero che questa debba arrivare dalla parte stessa donde proviene il convoglio.

In questo secondo caso la macchina di soccorso proseguirà fino alla prima stazione per ivi ricevere gli ordini e regolarsi pel ritorno.

Quando un convoglio si fermi sulla strada, si collocheranno segnali a distanza sufficiente per tutelarlo.

Art. 37. Ad evitare qualsiasi equivoco, i telegrammi che saranno spediti da una ad altra stazione per determinare incrociamenti, per variare la corsa dei convogli, o per qualunque altra disposizione che interessi la sicurezza della circolazione, dovranno essere per intiero ripetuti dalla stazione ricevente alla mittente, senza di che questa non potrà fare le disposizioni che formavano oggetto del telegramma trasmesso.

Art. 38. Nelle stazioni che saranno designate dal Ministero dei Lavori Pubblici si dovrà collocare un orologio visibile a tutti, che si terrà illuminato nella notte fino al passaggio dell'ultimo convoglio.

Art. 39. Nelle stazioni con deposito di locomotive si terrà permanentemente, ovvero per determinate ore, secondo le esigenze del servizio, accesa una locomotiva di soccorso o di riserva pronta a partire ad ogni richiesta.

Nelle stazioni stesse dovranno pure aversi disponibili tutti gli attrezzi ed istrumenti necessari pel caso di qualsiasi sinistro, ed un vagone per trasportarli.

Sarà provveduto inoltre perchè colla locomotiva e col vagone anzidetto possa, occorrendo, dalle stazioni medesime, essere inviato un medico-chirurgo sul luogo del sinistro.

Il *tender* ed il bagagliaio di ogni convoglio saranno forniti degli attrezzi necessari in simili casi, non esclusi, nei convogli notturni, i mezzi di una sufficiente illuminazione.

Inoltre nel bagagliaio e nelle stazioni da determinarsi dovranno tenersi apposite cassette di medicinali ed accessorii da servire in casi di disgrazie. Questi medicinali ed accessori dovranno essere conformi alle prescrizioni del Ministero dei Lavori Pubblici, saranno conservati in buono stato, riforniti quando occorra, ed alla cassetta che li contiene andrà unita una chiara istruzione sul modo di valersene per le prime cure da prestare ai feriti.

Art. 40. Nelle stazioni stabilite dal Ministero sono tenuti registri in cui vengono senza indugio indicati i ritardi dei convogli che vi giungono.

In questi registri si noteranno la natura e la composizione dei convogli, il nome ed il numero delle locomotive, le ore di partenza e di arrivo e la causa del ritardo.

Tali registri e le cedole orarie potranno, all'occorrenza, essere consultati dal personale del Commissariato.

Art. 41. Ad evitare, per quanto sia possibile, i ritardi, è obbligo del capostazione di accertarsi che le rimesse dei vagoni siano sempre provviste in modo da bastare a tutti i bisogni.

Quando un convoglio avviato verso una stazione provvista di rimessa abbia i posti di qualche classe interamente occupati, il capo di tale stazione dovrà esserne avvertito col telegrafo da quello della stazione precedente.

Esso in questo caso farà collocare i vagoni di supplemento in modo che, giunto il convoglio, possano esservi attaccati senza perdita di tempo.

Ha lo stesso obbligo il capostazione in occasione di concorso per feste, fiere, mercati, ed ogni qualvolta si presenti uno straordinario numero di viaggiatori.

Art. 42. Ogni ritardo nella corsa e nell'arrivo dei convogli alle stazioni rispetto al tempo stabilito negli orari approvati dal Ministero, quando non provenga da cause di forza maggiore debitamente giustificate, e quando ecceda i limiti di tolleranza accordati, sarà soggetto alle penalità stabilite al titolo VII.

Art. 43. I ritardi soggetti a penalità saranno accertati:

1° Nelle stazioni in cui termina la corsa dei convogli;

2° In quelle ove concorrono parecchie linee ed ove succedono coincidenze e cambiamenti di convogli;

3° In quelle promiscue di passaggio dall'una ad altra rete sociale.

Art. 44. Nello stabilire la misura del ritardo, per l'applicazione delle multe, non si terrà conto del tempo perduto per aspettare l'arrivo dei convogli coi quali devono aver luogo coincidenze.

Art. 45. Le contravvenzioni pel ritardato arrivo dei convogli saranno accertate dai sottocommissari, dai delegati alle stazioni e dagli ingegneri addetti ai commissariati, mediante apposito verbale che sarà sottoscritto dall'ufficiale che lo avrà disteso e dalle persone intervenute nell'atto.

TITOLO VI.
Prescrizioni applicabili ai trasporti pel pubblico.

Art. 46. Le Amministrazioni delle ferrovie sono tenute a pubblicare ed a tenere esposti nelle stazioni e negli ufficii di spedizione, oltre a quanto è indicato agli articoli 7 e 57 del presente regolamento:

1° L'orario delle corse;

2° Le tariffe pei viaggiatori e per le merci;

3° Le avvertenze relative ai viaggiatori;

4° Le avvertenze relative alla consegna ed al trasporto dei bagagli e delle merci.

Art. 47. La spedizione e la consegna delle merci avrà luogo senza preferenza e secondo l'ordine del ricevimento, risultante da apposita inscrizione delle lettere di porto da eseguirsi progressivamente all'atto della consegna.

Le merci saranno custodite in modo che non soffrano guasti o detrimento.

Gli oggetti pirotecnici, fulminanti ed esplodenti, ed in genere tutte le merci facilmente infiammabili dovranno essere consegnate con precisa dichiarazione e separatamente, e verranno poi trasportate con le norme e cautele stabilite dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 48. Potranno essere escluse dai convogli le persone che si trovino in istato di ubbriachezza, che offendano la decenza e diano scandalo agli altri viaggiatori, che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio, o che portino segni evidenti di malattia che possa incomodare gli altri viaggiatori.

Il trasporto di queste persone potrà avere luogo in compartimenti separati, ed anche sotto custodia, mediante il compenso stabilito dalle tariffe in vigore.

Art. 49. Il trasporto dei cani si farà separatamente in appositi compartimenti.

Art. 50. È vietato il trasporto d'armi da fuoco cariche, ed i conduttori sono autorizzati a visitarle prima di ammettere nelle vetture le persone che le portano.

Questa prescrizione è applicabile anche ai militari che si uniscano con altri viaggiatori.

Pei militari poi che viaggiano in corpo o in distaccamento, basterà che il comandante dichiari che le armi sono scariche.

Tale prescrizione non è applicabile agli agenti della forza pubblica che viaggiano in compartimenti riservati pel trasporto di detenuti.

Art. 51. I viaggiatori non devono prendere posto nelle vetture senza essere forniti di biglietti.

Non è loro permesso di fumare nelle sale di aspetto e nemmeno nei compartimenti che non siano a tale uso espressamente destinati, nè potranno entrare nei vagoni dei bagagli e delle merci ed in generale nei veicoli in cui l'accesso è vietato.

Quando il convoglio è in moto, devono astenersi dall'aprire le porte delle vetture e non possono aprire le finestre dalla parte donde spira vento, senza l'assenso di tutti i viaggiatori che sono nel compartimento.

I viaggiatori entreranno nelle vetture e ne usciranno dalla parte indicata loro dalle guardie.

Essi si conformeranno alle avvertenze ed agli inviti del personale delle ferrovie per quanto concerne l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Art. 52. È proibito alle persone estranee al servizio ed alla sorveglianza della ferrovia di introdursi senza permesso nel recinto di essa e delle sue dipendenze.

È proibito parimenti di aprire e chiudere le barriere dei passaggi a livello e di passare sotto o sopra di quelle; solo è permesso di attraversare detti passaggi senza fermarvisi, quando le barriere sieno aperte dal personale della ferrovia.

I guardiani ed i conduttori delle bestie sciolte od attaccate a veicoli, durante il tempo in cui attendono l'apertura delle barriere, si terranno a conveniente distanza dalle stesse, uniformandosi agli ordini che in proposito vengano loro dati dal personale della strada.

Art. 53. I venditori o distributori di oggetti qualsiansi, ammessi dalle Società nell'interno dei fabbricati e nei cortili delle stazioni, debbono uniformarsi a quanto è stabilito nelle sezioni quarta e settima della legge di pubblica sicurezza.

Art. 54. È severamente vietato di recar danni e guasti alla strada, alle sue dipendenze ed ai mezzi di esercizio della medesima; di porre oggetti sulle rotaie o vicino ad esse; di lanciare in qualunque maniera proiettili contro i convogli, e di imitare i segnali.

Art. 55. In vicinanza delle ferrovie non è permesso far pascolare bestiame, salvo che sia custodito per modo da impedire che oltrepassi le siepi o gli stecconati e si inoltri sulla strada.

I proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle ferrovie dovranno perciò provvedere perchè il bestiame ivi pascolante sia continuamente ed attentamente sorvegliato da appositi guardiani.

Art. 56. I biglietti a prezzo ridotto per le corse sulle ferrovie pubbliche, cioè quelli che si rilasciano con ribasso sui prezzi delle tariffe generali, non sono trasferibili.

Percio è proibito di cedar l'uso della parte del biglietto di andata e ritorno la quale serve al ritorno, e di cedere altro biglietto non trasferibile per abilitare a viaggiare sulle ferrovie pubbliche una persona diversa da quella alla quale fu rilasciato.

Nessuno potrà viaggiare o tentare di viaggiare valendosi della seconda parte di un biglietto di andata e ritorno, o di altro biglietto a prezzo ridotto e non trasferibile, che abbia acquistato in contravvenzione ai precedenti due paragrafi.

È proibito di intromettersi, o di fare traffico nella compra e vendita dei biglietti indicati nel paragrafo primo, tentando di procurare a prezzo ridotto il passaggio sulle ferrovie pubbliche a persone dalle quali è dovuto il prezzo di una corsa ordinaria a norma delle tariffe generali.

Art. 57. L'ingresso nei cortili e negli accessi delle stazioni, la fermata e la circolazione delle carrozze destinate al trasporto delle persone, e dei carri per le merci, saranno determinati con regolamenti speciali proposti dalle Società ed approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Tali regolamenti si manterranno affissi nelle stazioni, ed i capistazione cureranno la loro esecuzione, invocando la forza pubblica in caso di opposizione.

Pei mezzi di trasporto dalle stazioni e per le tariffe sarà provveduto a cura dei municipi

Queste tariffe dovranno essere affisse nell'interno delle stazioni.

TITOLO VII.
Penalità.

Art. 58. Le penalità previste nell'art. 42, pei ritardi nelle corse e negli arrivi dei convogli, sono le seguenti:

1° Per i convogli *diretti* dei viaggiatori, tollerandosi i ritardi non eccedenti i 20 minuti primi dopo l'ora stabilita negli orari approvati dal Ministero, ogni altro maggiore ritardo andrà soggetto alle seguenti multe:

Pei ritardi dai 20 ai 30 minuti primi inclusivi . . . . . L. 500
Id. dai 30 ai 40 id. . » 750
Id. maggiori di 40 id. . » 1000

2° Per i convogli *omnibus*, tollerandosi i ritardi non eccedenti i 25 minuti primi, ogni altro maggiore andrà soggetto alle seguenti multe:

Pei ritardi dai 26 ai 30 minuti primi L. 200
Id. dai 30 ai 40 id. . » 500
Id. dai 40 ai 50 id. . » 700
Id. maggiori di 50 id. . » 1000

3° Per i convogli *misti* di viaggiatori e merci sarà tollerato il ritardo di 45 minuti;

Per ogni ritardo maggiore la multa sarà:

Pei ritardi dai 45 minuti primi a 1 ora L. 200
Id. maggiori di un'ora . . . » 500

4° Per le linee il cui percorso totale è minore di 50 chilometri, il limite di tolleranza, per ciascun caso precedentemente dichiarato, sarà diminuito del quarto.

Art. 59. Le infrazioni per parte delle Direzioni sociali agli ordini ufficialmente intimati dal Ministero, od in suo nome dai commissari per la sorveglianza dell'esercizio, alle Società ferroviarie, in applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti risguardanti le ferrovie, non che dei rispettivi atti di concessione, saranno, senza pregiudizio delle altre pene comminate dalle leggi generali, soggette alle multe seguenti:

1° Per ogni cangiamento parziale o totale di orario nelle corse dei convogli senza la preventiva approvazione del Ministero, lire 200;

2° Per le trasgressioni alle intimazioni degli ordini officialmente comunicati alle Società dal Ministero, o dai commissari o sottocommissari locali relativamente alla sorveglianza, al movimento ed al traffico:

a) Per la trasgressione di una prima intimazione . . . . . L. 100
b) Per la trasgressione di una seconda intimazione . . . . . » 300
c) Per la trasgressione di una terza intimazione . . . . . » 1000

3° Per le trasgressioni agli ordini relativi alla manutenzione del piano stradale, dell'armamento e del materiale fisso di ogni genere:

a) Per la trasgressione di una prima intimazione . . . . . L. 500
b) Per la trasgressione di una seconda intimazione . . . . . » 1000

Art. 60. Per le trasgressioni di cui parla il precedente articolo, le Società incorreranno nelle multe comminate, tosto che sia trascorso il termine prefisso nell'atto d'intimazione. Per accertare le trasgressioni medesime basterà il verbale redatto dagli impiegati del Commissariato incaricati dell'eseguimento.

Art. 61. L'ammontare delle multe legalmente accertate, ed al cui pagamento siano obbligate le Società, potrà ritenersi dal Governo sulle sovvenzioni o sulle differenze per guarentigie di prodotto accordate alle medesime sopra tutte o sopra una qualsiasi linea compresa nella rete alle Società stesse appartenente.

La somma ritenuta per multa sarà annualmente versata come prodotto eventuale nelle casse dello Stato.

Quando il Governo non debba pagare differenze alle Società, il provento delle multe sarà esatto nelle forme e nei modi stabiliti dalle leggi.

Art. 62. Le Società stabiliranno in un apposito regolamento le pene disciplinari graduate per gli impiegati ed agenti che manchino allo adempimento dei loro doveri, e le relative formalità di giudizio per la loro giusta applicazione.

Art. 63. Trattandosi di accidenti o di qualsiasi inconveniente che interessino la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, le Società saranno tenute di presentare ai commissari un elenco degli impiegati ed agenti puniti e delle pene applicate: ai commissari saranno pure, dietro loro richiesta, comunicati gli atti della relativa procedura.

Un impiegato od agente rimosso definitivamente dal servizio pei motivi suddetti, non potrà più esservi riammesso senza speciale autorizzazione del Ministero.

Art. 64. I contravventori alle disposizioni degli art. 51, 52 e 53 del presente regolamento saranno puniti con pene di polizia.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, § ult., 54 e 55, incorreranno in una multa estensibile fino alle lire 500.

Per le infrazioni al disposto dell'art. 55 la multa sarà portata a lire 1000 quando il bestiame s'introduca sulla strada.

La stessa multa di lire 1000 si applicherà al caso di imitazione di segnali previsto nell'articolo 54.

E tutto ciò senza pregiudizio di quelle azioni e pene maggiori stabilite dalle leggi generali.

Art. 65. I contravventori al disposto dei paragrafi 2° e 3° dell'art. 56 saranno puniti con una multa estensibile a lire 100.

Coloro poi che contravvengano al disposto del paragrafo 4° del suddetto art. 56 incorreranno in una multa estensibile a lire 500.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. Spaventa.

S. M., con RR. decreti del 1° dicembre 1873, ha nominato:

S. A. R. il Principe Umberto, tenente generale, comandante generale in Roma;
Il generale d'esercito Cialdini Enrico, comandante generale in Firenze;
Il tenente generale Pianell conte Giuseppe, comandante generale in Verona;
Il tenente generale De Genova di Pettinengo conte Ignazio, comandante generale in Napoli;
Il tenente generale Petitti Bagliani di Roreto conte Agostino, comandante generale in Milano;
Il tenente generale Cadorna nob. Raffaele, comandante generale in Torino;
Il tenente generale Avogadro di Casanova conte Alessandro, comandante generale in Palermo.

Con RR. decreti di pari data S. M. ha nominato:

S. A. R. il Principe Amedeo, tenente generale, ispettore generale dell'esercito;
Il generale d'esercito Cialdini Enrico, presidente del Comitato di stato maggior generale.

Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione dei pesi e delle misure:

Con R. decreto del 13 novembre 1873:
Botto Giovanni, allievo verificatore di pesi e misure, fu promosso a verificatore di 7ª cl.
Con decreto Ministeriale del 5 novembre 1873:
Salemi Giuseppe, fu nominato allievo verificatore di pesi e misure.

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:

Con RR. decreti 10 novembre 1873:
Reggio cav. avv. Celestino, reggente prefetto, nominato prefetto di 3ª classe della provincia di Porto Maurizio;
Borroni cav. dott. Cesare, id., id. id. di Ascoli.
Con R. decreto 16 novembre 1873:
Serpieri comm. avv. Achille, prefetto della provincia di Sassari, nominato prefetto della provincia di Foggia.

MINISTERO DELLE FINANZE.

La Direzione Generale del Tesoro avvisa che fu dichiarato lo smarrimento del vaglia del Tesoro n. 2856 per lire 30, rilasciato nel 24 trascorso luglio dalla Tesoreria centrale su quella provinciale di Cosenza a favore della locale Intendenza di finanza.

Chiunque avesse rinvenuto siffatto vaglia del Tesoro è invitato a farlo subito pervenire a questo Ministero per essere consegnato alla parte.

Pel Ministro: Scotti.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.
Avviso.

Si fa noto che è ristabilita la comunicazione telegrafica colla Gran Bretagna, per la via di Malta-Gibilterra-Lisbona-Vigo e Falmouth. La tassa dei telegrammi scambiati fra l'Italia e la Gran Bretagna per questa via è di lire 18 50 per Londra e lire 19 50 per gli altri ufficii della Gran Bretagna com'è stabilito sul cavo diretto fra Lisbona e Falmouth tuttora interrotto.

Si fa pure noto che il cavo sottomarino fra Amoy e Shanghai (China) è ristabilito. In seguito a ciò i telegrammi per Amoy e Hong-Kong sono nuovamente istradati per la via austro-russa dell'Amour esigendosi le tasse relative.

Firenze, 29 novembre 1873.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

A' termini degli articoli 5 e seguenti del decreto Ministeriale de' 17 giugno 1873, emanato in esecuzione dell'articolo 2 del Regio decreto degli 8 stesso mese, n. 1392, fu denunciato lo smarrimento del Buono a scadenza n. 7 per L. 217, pagabile al 1° gennaio 1874 dalla Tesoreria di Lecce a Montagna Pietro fu Vincenzo, pel semestre scadente al detto giorno sulla iscrizione del consolidato 5 0/0, n. 126854.

Qualora entro sei mesi da questa pubblicazione non sieno notificate opposizioni alla detta Direzione Generale, sarà pagato l'importare del detto Buono, che si riterrà come annullato e di niun valore.

Firenze, li 27 novembre 1873.

Il Direttore Generale
Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di sabato 13 dicembre p. v., incominciando alle ore 9 antimeridiane, si procederà in una delle sale di questa Direzione Generale (via della Fortezza, n. 8), con accesso al pubblico, alla estrazione delle Obbligazioni al portatore, del valore nominale di lire 250 caduna, e della rendita di lire 12 50, emesse per la costruzione della strada ferrata da Genova a Voltri, cioè alla 18ª estrazione a sorte delle Obbligazioni di 1ª emissione, autorizzate con R. decreto 18 febbraio 1856, ed alla 17ª estrazione a sorte di quelle di 2ª emissione, autorizzate con R. decreto 19 gennaio 1857.

Il servizio di dette Obbligazioni fu assunto dallo Stato in forza della legge 28 agosto 1870.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in n. di 60, di cui

N° 27 sul totale delle 2126 vigenti della 1ª emissione (18ª estrazione), per la complessiva rendita di lire 337 50, corrispondente al capitale di . . . . . L. 6,750
N° 33 sul totale delle 2839 pure vigenti della 2ª emissione (17ª estrazione), per la complessiva rendita di lire 412 50, corrispondente al capitale nominale di . . . . . » 8,250

N° 60 Obbligazioni corrispondenti al capitale nominale di . . . . L. 15,000

In seguito si pubblicherà l'elenco delle Obbligazioni estratte e quello delle altre comprese nelle precedenti estrazioni non ancora presentate pel rimborso.

Firenze, il 29 novembre 1873.

Il Direttore Generale
Novelli.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
Parnero.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(1ª pubblicazione).

Si chiede la rettifica della intestazione di due rendite, consolidato 5 0/0, iscritte sui registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli, cioè: 1° al n. 83395, per L. 280, intestata a Sacerdote Bartolomeo Filippo fu Saverio, domiciliato in Messina; 2° al n. 152341, per L. 100, intestata a Bartolommeo Filippo fu Saverio, domiciliato ivi, allegandosi la identità della persona con quella di Bartolomeo Filippo fu Saverio come sopra domiciliato.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 29 novembre 1873.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In conformità al disposto dell'articolo 21 del Regio decreto regolamentario 31 marzo 1864, n. 1725, per la esecuzione della legge 24 gennaio stesso anno, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che, essendo stato dichiarato smarrito il certificato di affrancazione infradesignato, sarà rilasciato altro corrispondente titolo ove non siano state fatte opposizioni un mese dopo la pubblicazione del presente e resterà di nessun effetto il certificato precedente.

Certificato inscritto al n. 3041, in data 29 maggio 1869, presso la abolita Cassa dei depositi e prestiti di Napoli, dell'annualità di L. 2, a favore della Congregazione sotto il titolo del Carmine, dei Ss. Donato ed Alberto di Noicattaro, in provincia di Bari, rappresentata dai propri amministratori *pro tempore* per l'affranco di parte di tre annui censi dovuti alla titolare dalli fratelli Rutini, da Primicino Angelo De Mattia, e da Nicola Boccuzzi, giusta l'instrumento 25 ottobre 1868, a rogito Bori.

Firenze, addì 26 novembre 1873.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. Giacchetti.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Il ministro prussiano del commercio ha l'intenzione di presentare quanto prima un progetto di legge sulle concessioni ferroviarie, prendendo in considerazione le proposte fatte dalla Commissione delle ferrovie.

Le Diete provinciali austriache si sono riunite nel giorno 26 novembre. Il loro primo atto fu di nominare Deputazioni che si recheranno a Vienna per complimentare l'Imperatore nell'occasione del 25° anniversario del suo avvenimento al trono.

La Camera ungarica dei magnati, nella seduta del 28 novembre, discusse il progetto di legge relativo all'imprestito; progetto già approvato dalla Camera dei deputati. Il conte Cziraky espresse la sua piena fiducia nell'attuale ministero e disse approvare la politica del medesimo. All'opposto, il conte Emanuele Andrassy prese a criticare con veemenza la politica finanziaria del ministero; egli vorrebbe che la situazione attuale fosse diversa da quella che è; vorrebbe che si procurasse il pareggio del bilancio con un migliore ordinamento, e, all'uopo, con un aumento delle imposte.

Il signor Kerkapolyi, ministro delle finanze, ringraziò in nome del governo il conte Cziraky per la fiducia di lui nel governo; rispondendo quindi al conte Emanuele Andrassy disse che la situazione presente sarebbe tutt'altra da quella che è, se il Parlamento avesse accolto con favore i progetti di legge, che il governo avea presentati relativamente al compimento della rete finanziaria ungherese, che comunicasse colle linee internazionali. Allora, soggiunse il ministro, quelle potenze finanziarie, alle quali ora dobbiamo ricorrere,

sarebbero dalla solidarietà degli interessi rese da noi dipendenti.

Dopo il discorso del ministro, il progetto di legge fu dalla Camera approvato con grande maggioranza.

Tra i magnati presenti si trovava pure il bano della Croazia, Macuravitz.

Il progetto di legge relativo alla nomina dei sindaci ed alle attribuzioni della polizia municipale che il duca di Broglie ha deposto sul banco di presidenza dell'Assemblea di Versaglia, secondochè il telegrafo ci ha annunziato, determina: che fino alla votazione delle leggi organiche e municipali i sindaci e gli aggiunti saranno nominati dal presidente della repubblica nei capoluoghi di dipartimento, di circondario e di cantone; negli altri comuni saranno nominati dal prefetto. Tosto dopo la promulgazione di questa legge, si procederà alla nomina dei sindaci e degli aggiunti. Essi verranno scelti fra i consiglieri municipali. Nei comuni capoluoghi di dipartimento e di circondario i prefetti e sottoprefetti esercitano essi le funzioni di prefetti di polizia. Negli altri comuni la polizia è esercitata dal sindaco sotto la sorveglianza del prefetto o del sottoprefetto. Le spese di polizia sono obbligatorie. Se un municipio inscrivesse nel suo bilancio un credito insufficiente, il credito medesimo verrà determinato ed inscritto d'ufficio.

Al dire della *Patria*, una delle prime leggi costituzionali, la prima forse di cui si occuperà la Commissione dei Trenta, sarà quella relativa alla composizione della Camera alta. « Secondo talune voci semiufficiali, i marescialli, gli ammiragli, i cardinali, i presidenti delle Corti di cassazione e dei conti, ecc., ecc., verrebbero chiamati a far parte di questa Assemblea. Il governo avrebbe un certo numero di nomine a sua disposizione, e ciascun dipartimento vi sarebbe rappresentato da un eletto preso nel suo seno, e la cui eleggibilità verrebbe sottoposta a disposizioni speciali. »

Le notizie di Madrid confermano che la questione del *Virginius* è risoluta in maniera soddisfacente. Il governo spagnuolo restituirà agli Stati Uniti il vapore americano; i particolari dell'accomodamento saranno regolati per via diplomatica. I prigionieri saranno restituiti; un tribunale misto sarà nominato per esaminare se il *Virginius* fu di buona presa. Nel caso contrario, la questione delle indennità dovute alle famiglie delle vittime e gli altri punti relativi alla cattura verranno sottoposti all'arbitrato di una grande potenza. Frattanto il governo spagnuolo fece pubblicare nella *Gazzetta dell'Avana* un decreto che leva il sequestro sui beni dei sudditi stranieri.

Il principe Milano di Servia, nel dì 27 novembre, ha inaugurato il Parlamento serbo (Skupcina) a Kraguyevaz con un discorso nel quale si congratula dell'eccellente accoglimento con cui egli fu ricevuto dall'imperatore d'Austria-Ungheria, e, a Parigi, dal presidente della repubblica francese. Il principe dichiarò che il contegno della Servia verso la Porta ottomana e verso le potenze garanti sarà sempre improntato al desiderio di conservare il loro benevolo appoggio.

Nello stesso giorno del 27 novembre fu inaugurata a Bukarest la sessione parlamentare dal principe Carlo. Il discorso, che il principe ha pronunziato in questa occasione, segnala i buoni rapporti della Rumenia colle potenze vicine, e il benevolo accoglimento che ebbe alla corte di Vienna.

Seduta del 25 novembre del processo Bazaine.

Il generale Boyer fa la deposizione seguente:

Dopo il combattimento del 7 ottobre, dice il generale Boyer, il maresciallo credette utile di consultare i suoi luogotenenti; egli li riunì il 10 e domandò il loro parere. All'unanimità fu deciso che l'esercito resterebbe sotto le mura di Metz e non si continuerebbero le piccole operazioni divenute inutili. Dovevasi entrare in negoziati col nemico? Si decise per l'affermativa all'unanimità.

Stesi il processo verbale di quella riunione, ed il maresciallo mi scelse per negoziatore. Prima di separarsi i membri della riunione decisero, ad unanimità, salvo uno, che essi non riconoscevano il governo insurrezionale e che restavano fedeli al loro giuramento. Mi decisi, per patriottismo, a recarmi a Versailles. Il governatore mi fece condurre al palazzo e mi informò che Bismarck mi riceverebbe a mezzogiorno. Esposi al ministro prussiano le nostre condizioni di capitolazione e gli domandai notizie di Régnier.

Bismarck mi raccontò in quali condizioni quell'uomo era andato a trovarlo, ed aggiunse che lo aveva accolto con benevolenza perchè aspettava da qualche tempo proposte di pace per parte della reggente. Non si voleva farci delle concessioni oltre quelle che si erano fatte all'esercito di Sédan; ma Bismarck mi assicurò che in Francia come in Germania si desiderava la pace. Per far la pace durevole, diceva egli, bisogna trattare con un governo stabile e serio; noi non possiamo trattare col governo di Parigi, meno ancora con quello di Tours. Non siamo ostili all'impero; è il governo che meglio convenga alla nazione francese.

Insomma, i tedeschi non vogliono negoziare che coll'Imperatrice. Bismarck aggiunse che era bene fosse mandato qualcuno a Hastings; egli mi fece un tristo ritratto della Francia, in balìa dei repubblicani. Nel Nord le città industriali domandavano presidii tedeschi; nel Sud, il governo della difesa nazionale non era riconosciuto; l'esercito di Metz era il solo esercito francese; esso non poteva più lottare, bisognava, colla sua resa, impedire la continuazione d'una guerra disastrosa. E poi, volendo Bismarck guadagnare del tempo si trincerò dietro la necessità di convocare il Consiglio dei ministri e nulla intraprendere alla leggiera.

Premuroso di portar queste notizie ritornai a Metz il 17 ottobre. Passando a Château-Thierry vidi un convoglio di 2000 prigionieri francesi, il che mi convinse che in realtà eravamo stati battuti ad Orléans, come mi aveva detto Bismarck.

Resi conto al maresciallo Bazaine della mia missione.

Interrogato sopra una nuova missione che gli era stata data, il generale Boyer ripiglia: I generali si riunirono e si risolse alla maggioranza di cinque contro due esservi luogo di riprendere i negoziati. Il maresciallo Lebœuf fu d'avviso di combattere. Canrobert diceva doversi evitare una nuova disfatta. Coffinières opinava doversi capitolare.

Il generale Changarnier trascinò finalmente il Consiglio alla capitolazione. Io partii dunque per Versailles, e di là mi recai in Inghilterra. A Chiselhurst, rimisi due lettere all'Imperatrice il 22 ottobre. Comunicai a Sua Maestà tutte le nostre inquietudini e le condizioni che Bismarck voleva imporci. Ella si diede a violenta disperazione, ma, dominando il suo dolore, non pensò più che alla salvezza dell'esercito. Ella domandò a Bismarck un armistizio di 15 giorni, con approvigionamenti per l'esercito di Metz, e m'incaricò di dire al maresciallo che tutti i suoi voti erano per la salvezza del nostro esercito.

Ella non potè accettare le condizioni che Bismarck voleva imporre; bisognava che l'esercito facesse una dimostrazione in favore della reggenza. Mi pareva che ciò rassomigliasse ad un *pronunciamento*. La seconda condizione era che, dopo quella manifestazione, l'Imperatrice facesse una dichiarazione in favore della pace. In terzo luogo, l'Imperatrice doveva accettare le basi della pace quali sarebbero proposte. Tuttociò ripugnava all'Imperatrice.

Il 23 ottobre, andai a cercare una risposta di Versailles a Londra, dove la si aspettava, ma la risposta non giungeva. Il 24, l'Imperatrice mandò un dispaccio diretto al re di Prussia: ella ricevette due risposte il 25, una di Bismarck, l'altra del re che entrambi ricusavano l'armistizio con vettoglie. Tutto fu rotto il 26. L'Imperatrice voleva guadagnare del tempo, ma non ne venne a capo, ed il 26 rispose a Bazaine sè esser pronta a sacrificare le sue più care speranze per la salvezza della Francia, ed autorizzare l'esercito ad agire come volesse.

Eravamo giunti alla data del 27 ottobre, e ricevetti un dispaccio il quale m'annunziava che l'esercito di Metz era ridotto a capitolare. I diplomatici prussiani avevano lasciato intendere che la reggente otterrebbe condizioni men dure che il governo della difesa nazionale. L'Imperatrice non volle acconsentire ad una cessione di territorio. Ella avrebbe volentieri dichiarato: Non un palmo del nostro territorio, non una pietra delle nostre fortezze.

Quando ritornai, appresi che Bazaine era internato a Cassel, andai a trovarlo, ed egli mi consigliò a non costituirmi prigioniero, poichè io non era compreso nella capitolazione. Ritornai a Bruselle e non ripresi servizio sotto il governo della difesa nazionale che aveva firmato il proclama deplorabile sulla capitolazione di Metz, e che aveva promulgato così tristi decreti. Il ministro di Francia nel Belgio mi esortò a non ritornare in patria.

Il presidente fa ancora alcune interrogazioni; dalle risposte del generale Boyer risulta che nessuno conosceva esattamente le condizioni della pace futura; doveva tracciarle lo stesso Bismarck.

Alla domanda se abbia fatto conoscere al governo della difesa nazionale che Metz era agli estremi, Boyer risponde che non aveva nulla da dire a quella gente. Questa risposta è seguita da un mormorìo di disapprovazione. Interrogato perchè non abbia registrato la corrispondenza del maresciallo col principe Federigo Carlo, Boyer risponde che ne fu causa la prestezza con cui si dovette agire. Egli fece bruciare le sue lettere ed i suoi registri.

Sono uditi i deputati Bompard e Rameau; quindi il signor Tachard, già ministro di Francia a Bruxelles, che parla con molta emozione e infine ricorda che la marescialla Bazaine gli disse:

« Il signor Boyer rovina mio marito. » Ricorda pure che 300 ufficiali dell'esercito di Metz, da lui interrogati, parlarono di tradimento. Egli, vecchio amico della famiglia Bazaine, non può credere al tradimento; vede una sventura, non un delitto. Egli parla infine con ammirazione dell'imperatrice Eugenia, e della signora Bourbaki.

Sono uditi ancora due testimoni e quindi l'udienza è rimandata al domani.

Camera dei Deputati.

Ieri la Camera tenne due sedute.

Nella prima si occupò di petizioni, di alcune delle quali, oltre i relatori Pissavini, Alippi, Camerini, ragionarono i deputati Della Rocca, Morini, Lacava, Puccioni, Macchi, Griffini, Nicotera, Torrigiani, Ara, Guala, Chiappero, Alvisi, De Portis, Ercole e il Ministro di Grazia e Giustizia.

Nella seconda seduta, dopo una interpellanza del deputato Busacca al Ministro delle Finanze intorno all'attuazione della legge di contabilità per ciò che riguarda i bilanci preventivi e i rendiconti amministrativi, alla quale il Ministro rispose con alcune dichiarazioni, si cominciò la discussione del bilancio di prima previsione pel 1874 del Ministero della Pubblica Istruzione, di cui trattarono i deputati Camerini, Fiorentino, Guala e il Ministro di tale Dicastero.

Furono presentati i seguenti disegni di legge:

Dal Ministro delle Finanze:

Subreparto dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese.

Dal Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Riordinamento dell'istruzione elementare.

Dal Ministro di Agricoltura e Commercio:

Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere;

Modificazione alla legge sopra i pesi e le misure.

Dal Ministro della Marina:

Alienazione di alcune navi;

Maggiore spesa pei lavori dell'arsenale marittimo militare di Spezia.

E si deliberò di riprendere quelli di essi, che erano già stati presentati nella scorsa sessione, allo stato in cui si trovavano.

BOLLETTINO DEL CHOLERA
(1° novembre).

Provincia di Napoli.

Napoli, casi 9, morti 3.

In altri 3 comuni complessivamente: casi 4, morti 1.

Totale dei casi nella provincia: 13, morti 4.

Provincia di Caserta.

Nel borgo di Gaeta, casi 1, morti nessuno.

CAPITANERIA DI PORTO
del Compartimento Marittimo di Cagliari.

Avviso.

Per gli effetti di cui all'art. 131 del Codice per la marina mercantile, si notifica trovarsi presso la Delegazione di porto in S. Antioco una lancia pitturata in nero all'esterno, della lunghezza di metri 3 30.

La lancia fu recuperata nelle acque di S. Antioco e fu periziata lire quaranta.

Diffidasi chiunque possa avervi diritto a comprovarne la proprietà.

Cagliari, 15 novembre 1873.

Il Capitano di porto: B° Alagna.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Mantova, 1°.

La *Gazzetta di Mantova* pubblica una lettera della fabbriceria di Frassino. Il sindaco e la fabbriceria chiedono che il governo riconosca il plebiscito e conceda al parroco eletto un assegno e la casa parrocchiale, e raccomandano l'abolizione dei patronati regi a favore della popolazione. La lettera conchiude dicendo che i parrocchiani sono fermi nella loro risoluzione e irremovibili nella loro fede, e che il tempo e le circostanze non li indurranno in diversi sentimenti.

Londra, 1°.

La nave americana *Trecontadi* condusse a Cardiff 87 tra viaggiatori e marinai del vapore *La Ville du Havre*, che fu colato a fondo il 23 novembre in una collisione col vapore inglese *Lochearn*; 226 persone sono perite.

Il *Morning Post* pubblica un dispaccio di Berlino in data del 30, il quale annunzia che ebbe luogo fra i generali Manteuffel e Groeben il duello che era stato deciso durante la guerra. Groeben rimase gravemente ferito allo stomaco.

New-York, 1.

Robeson, ministro della marina, annunzia in un rapporto ufficiale che tutte le navi da guerra disponibili sono pronte per fare un servizio attivo e che una flotta potente di *monitors* e di navi in legno è riunita a Key West.

Trieste, 2 (mezzanotte).

Questa sera, alle ore 7 scoppiarono due petardi nel palazzo Rittmayer. Al teatro dell'Armonia, che era splendidamente illuminato, fu suonato l'inno dell'Impero, che venne fragorosamente applaudito da un numeroso pubblico.

Vienna, 1.

L'Imperatore ordinò che sia coniata una medaglia commemorativa per tutti quelli che presero parte ad una guerra dopo il 1848.

S. M. concesse un'amnistia per tutti i delitti di lesa maestà e domandò che il Ministro della giustizia faccia un rapporto immediato per accordare un'altra amnistia alle altre persone degne di grazia.

Oggi incominciarono le feste pel 25° anniversario dell'assunzione al trono dell'Imperatore.

S. M. ricevette 59 deputazioni, fra le quali quella dei vescovi e del clero dell'Impero condotti dal cardinale Rauscher e quella della Camera dei Signori e dei deputati del Reichsrath.

Rispondendo alle congratulazioni dei vescovi, S. M. espresse la speranza che il concorso amichevole dei poteri spirituale e temporale riuscirà a vincere le difficoltà opposte dall'attuale corrente a questa concorde attività. Disse pure di sperare che Dio benedirà la vocazione del clero tendente a portare la pace nel cuore delle popolazioni.

Rispondendo alla Deputazione della Camera dei Signori, S. M. espresse la convinzione che la Camera continuerà nella sua attività, che sarà un glorioso ricordo nella storia della nostra patria.

Alla Deputazione della Camera dei deputati, disse di confidare che la Camera si sforzerà ad appoggiare i suoi sforzi tendenti a procurare a tutti i popoli dell'Impero la pace e la prosperità.

La città di Vienna e i sobborghi sono brillantemente illuminati.

L'Imperatore e l'Imperatrice percorsero in carrozza le strade e furono dappertutto vivamente acclamati.

Versailles, 1°.

L'Assemblea nazionale continuò lo scrutinio per nominare la Commissione incaricata di elaborare le leggi costituzionali. Rimase eletto soltanto Luciano Brun.

Lo scrutinio continuerà domani.

Domani sarà pure nominata dagli Uffici la Commissione per la legge municipale.

Dopo uno scrutinio, che rimase senza risultato, per la nomina di un segretario dell'Assemblea, la seduta è levata.

BORSA DI BERLINO — 1° dicembre.

	29	1°
Austriache	196 1/2	197 1/4
Lombarde	101 1/2	104 —
Mobiliare	133 —	135 1/2
Rendita italiana	60 1/4	60 —
Banca Franco-Italiana	— —	— —
Rendita turca	44 5/8	44 3/4

BORSA DI LONDRA — 1° dicembre.

	29	1°
Consolidato inglese	93 3/8	92 3/8
Rendita italiana	61 1/8	61 1/8
Turco	47 3/8	46 1/4
Spagnuolo	18 3/8	[illegible]

BORSA DI PARIGI — 1° dicembre.

	29	1°
Prestito francese 5 0/0	93 17	93 15
Rendita id. 3 0/0	58 75	59 05
Id. id. 5 0/0	92 95	93 07
Id. italiana 5 0/0	62 —	61 75
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	93 3/8	92 5/16
Ferrovie Lombardo-Venete	380 —	392 —
Banca di Francia	4360 —	4380 —
Ferrovie Romane	80 —	77 50
Obbligazioni Romane	171 —	170 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	178 —	181 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	— —
Cambio sull'Italia	14 —	13 1/2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	— —	— —
Azioni id. id.	766 —	767 —
Londra, a vista	25 37	25 37
Aggio dell'oro per mille	2 —	1 1/2
Banco Franco-Italiana	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 1° dicembre.

	29	1°
Mobiliare	227 —	230 —
Lombarde	171 —	174 —
Banca Anglo-Austriaca	140 —	141 50
Austriache	332 —	334 50
Banca Nazionale	983 —	960 —
Napoleoni d'oro	9 07	9 06
Cambio su Parigi	44 83	44 80
Cambio su Londra	113 40	113 60
Rendita austriaca	74 30	73 70
Id. Id. in carta	69 —	69 15
Banca Italo-Austriaca	25 —	23 —
Rendita italiana 5 0/0	— —	—

BORSA DI FIRENZE — 1° dicembre.

Rend. ital. 5 0/0	68 85	nominale
Id. Id. (god. 1° luglio 73	— —	
Napoleoni d'oro	22 93	contanti
Londra 3 mesi	28 97	
Francia, a vista	115 —	
Prestito Nazionale	61 50	nominale
Azioni Tabacchi	855 —	
Obbligazioni Tabacchi		
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2145 —	contanti
Ferrovie Meridionali	434 —	nominale
Obbligazioni id.		
Banca Toscana	1607 —	contanti
Credito Mobiliare	910 —	
Banca Italo-Germanica	— —	
Banca Generale	— —	

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 30 novembre 1873, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

MINISTERO DELLA MARINA
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 1° dicembre 1873 (ore 16 12).

Sereno nel Piemonte e nella Liguria. Coperto o nuvoloso nel resto d'Italia. Piovoso nelle Marche e nella Comarca. Forti venti di nord nel centro della penisola, Gaeta, Napoli; ovest e sud-ovest nella Sicilia. Mediterraneo agitato o grosso da Portoferrajo a Capri e dal Capo Lilibeo al Passaro. Adriatico grosso a Rimini, burrascoso ad Ancona; calmo o mosso altrove. Barometro sceso da 3 a 10 mm. nell'Italia meridionale, nella Comarca e Portoferrajo. Alzato fino a 5 mm. nel Piemonte e nella Liguria. Stazionario altrove. Iersera fortissimo nord a Napoli, fortissimo ovest sud-ovest a Ponza. Nel basso Mediterraneo e Adriatico minacciati fortissimi venti di nord.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 1° dicembre 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	Osservazioni diverse
Barometro	753 4	755 0	755 5	759 5	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	7 5	10 0	9 0	8 2	TERMOMETRO
Umidità relativa	76	62	71	70	Massimo = 10 0 C. = 8 0 R.
Umidità assoluta	5 89	5 69	6 77	5 68	Minimo = 6 0 C. = 4 8 R.
Anemoscopio	N. 21	N. 25	N. 28	N. 25	Pioggia in 24 ore = 2mm, 6.
Stato del cielo	0. coperto	4. nuvolo	2. nuvolo	2. nuvolo	Magneti - Verticale mosso e crescente. Bifilare quasi parallizzato. Tramontana furiosa.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 2 dicembre 1873.

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti Lettera	Contanti Danaro	Fine corrente Lettera	Fine corrente Danaro	Fine prossimo Lettera	Fine prossimo Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 74	—	68 90	68 80	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73				—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»		—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»		—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»		—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»		—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	—	515	—	—	—	—	—
Detti, Emiss. 1860-64	»		71 25	71 20	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»		71 25	71 —	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 comb. 73		70 35	70 25	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1 luglio 73	1000	1900	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	—	—	—	—	—	—	430
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	385 —	384 —	386 —	385 —	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 luglio 73	500	495 —	490	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	»	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Rendita Austriaca			—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	Nominale
Ancona	3			
Bologna	30			
Firenze	30			
Genova	30			
Livorno	30			
Milano	30			
Napoli	30			
Venezia	30			
Parigi	90			
Marsiglia	90	114 —	113 90	— —
Lione	90			
Londra	90	28 85	28 80	—
Augusta	90			
Vienna	90			
Trieste	90			
Oro, pezzi da 20 franchi		23 12	23 07	
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 2° semes. 1873 - 71 40 cont.; 71 62, 71 67, 71 72, 75, 77, 80 fine c. 1° semes. 1874 - 68 80, 82, 85, 90, 69, 69 10 cont.

Banca Austro-Italiana 384 contanti; 385 25, 385 50, 336 fine.

Il Sindaco: A. Pieri.

Il Deputato di Borsa: G. Mironi.

DECRETO. 6340

(2ª pubblicazione).

Il tribunale civile e correzionale di Busto Arsizio, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei cav. presidente Tagliabue, e giudici dottori Bonfanti e Mazzo,

Dichiara di autorizzare come autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione o tramutamento del certificato in ricorso menzionato di rendita italiana consolidato 5 per 0/0, in data 5 febbraio 1864, [illegible], intestato Azimonti Rosa fu Giuseppe, di Milano, di annue lire 275, a favore dei di lei eredi, giusta le quote e Ditte in ricorso specificate, e cioè:

A Francesco Azimonti fu Giuseppe, domiciliato in Milano, la quota di L. 27 50;

A Giacomo Azimonti fu Giuseppe, interdetto e tutelato dall'avv. Luigi Bertoletti di Milano e presso lo stesso domiciliato, la quota di lire 27 50;

Ad Antonio Azimonti fu Giuseppe, ora defunto, e per esso le di lui figlie Leopoldina e Felicita, minori, domiciliate in Milano, e rappresentate dalla propria madre Teresa Riva vedova Azimonti, la quota insieme di lire 27 50;

A Filippo Azimonti fu Giuseppe, domiciliato in Milano, la quota di L. 27 50;

A Baldassare Azimonti fu Giuseppe, domiciliato in Milano, la quota di L. 27 50;

Ad Alessandro Azimonti fu Carlo, domiciliato in Milano, minorenne, rappresentato dalla propria madre Maria Sanmartino, la quota di lire 68 75;

A Leopoldo Azimonti fu Carlo, domiciliato in Milano, minorenne, rappresentato dalla propria madre Maria Sanmartino, la quota di lire 68 75.

In totale L. 275.

Busto Arsizio, il 27 agosto 1873.

Il presidente Tagliabue.

Perazzi cancelliere.

DELIBERAZIONE.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli in 1ª sezione, con deliberazione del 27 ottobre 1873, ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia d'intestare alla signora Chiara Boccia fu Gennaro le due partite di rendita, l'una di lire centocinquanta contenuta nel certificato sotto il numero [illegible], in testa di Giacomina Fasano fu Giuseppe sotto l'amministrazione della madre Chiara Boccia; e l'altra di lire venti contenuta nel certificato sotto il numero [illegible], in testa di Giacomina Fasano fu Giuseppe sotto l'amministrazione della detta sua genitrice.

Ordina eziandio d'intestare libere e senza vincolo alcuno con distinti certificati a Carlo e Carlotta Fasano fu Giuseppe, non che a Giacomina Fasano fu Giuseppe, ed a ciascuno lire venticinque, le annue lire settantacinque racchiuse nel certificato sotto il numero [illegible], in testa dei minori Carlo, Carlotta e Giacomina Fasano fu Giuseppe sotto l'amministrazione della loro madre Chiara Boccia.

Calcedonio Melito.

Deliberazione per successione.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Palermo con deliberazione del 13 ottobre 1873 ha ordinato che dalla Cassa dei depositi e dei prestiti in Firenze fossero liberamente pagate al signor Salvatore Di Rosa fu Leonardo quelle lire seicento esistenti presso la detta Cassa [illegible]

Fatto in Palermo il [illegible]

Salvatore Messina procuratore legale.

5060

DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione IIª ferie, composto dai signori: Sanchioli Giuseppe vicepresidente — Valle dottor Paolo e Bianchi dott. Lodovico giudici, radunati in camera di consiglio, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in una cartella al portatore del certificato [illegible]

Milano, dal tribunale civile e correzionale, li 4 ottobre 1873.

6313 Sott. G. Sanchioli.

6004 AVVISO.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze (sezione promiscua) alle istanze dei signori Ermanno, Faustina ed Elvira-Enrichetta [illegible] Curiel, domiciliati in Firenze, emanò il seguente decreto — ivi — [illegible]

AVVISO. 6061

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Torino, su ricorso sporto dalli signori D. Giuseppe e Canonico Ermenegildo fratelli Vay, [illegible] emanò il seguente

Decreto:

Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato [illegible]

Torino, dal palazzo del tribunale civile e correzionale, li 5 novembre 1873.

Garola sost. Stucca proc.

5985 ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale di Napoli, 1ª sezione, con suo decreto 29 ottobre 1873 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare a favore di Amalia, Concetta ed Emmanuele Lettieri fu Vincenzo l'annua rendita di L. 1505 contratta nei tre certificati: [illegible]

Il procuratore Gennaro Morabito.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Decessa Maddalena Bai la Tabarrini sotto il giorno 24 dicembre 1872, il tribunale civile di Roma [illegible]

6080 Teodoro Gentili proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Con decreto del tribunale civile e correzionale di Torino, in data 14 novembre 1873, venne autorizzato lo svincolo e tramutamento al portatore del certificato [illegible]

6383 Giuseppe Camandona.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Sull'istanza delli signori Bastia [illegible]

Torino, 18 novembre 1873.

Per gli eredi Bastia

Fabre Giuseppe Angelo da essi delegato.

6283

DELIBERAZIONE. 6085

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 26 settembre 1873 [illegible]

Tito Diodati proc.

6466 BANDO VENALE.

Vendita di beni immobili al pubblico incanto.

Quarto esperimento.

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile di Civitavecchia [illegible]

Il canc. Augusto Loretti.

Avv. A. D'Erasmo.

AVVISO 6467

Giuseppe Rossi di Montevarchi, e G. Cocchi di Livorno, [illegible]

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI TORINO

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del frumento occorrente per l'ordinario servizio del pane nei panifici militari in questa città, nel giorno 6 dicembre 1873, all'ora una pomeridiana, nell'ufficio suddetto, sito in via San Francesco da Paola, n° 7, piano 1°, si procederà all'appalto, avanti l'Intendente militare della Divisione, col mezzo di pubblico incanto ed a partiti segreti, per la provvista sottoindicata.

Designazione dei magazzini	Frumento da appaltarsi		Diviso in lotti		Tempo utile per la consegna	Somma per cauzione di cadun lotto
	Qualità del genere	Quantità dei quintali	Num.	di quintali caduno		
TORINO	Nostrale	4000	40	100	La consegna dovrà effettuarsi nel termine di giorni 30, ripartita in ragione di 1000 quintali per ogni settimana a cominciare dal giorno successivo a quello dell'avviso che sarà dato da quest'ufficio d'Intendenza Militare.	L. 300

I capitoli d'appalto tanto generali che parziali sono visibili nell'ufficio d'Intendenza Militare suddetto e negli altri uffici d'Intendenza Militare del Regno.

Il frumento da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1873, e di qualità eguale al nuovo campione di base d'asta esistente in quest'ufficio.

Nell'interesse del servizio il Ministero della guerra ha ordinata la riduzione dei fatali, ossia termine utile per presentare una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni cinque, decorribili dalle ore 2 pomeridiane del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, ed il deliberamento seguirà a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore e pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del prefato Ministero.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere all'ufficio d'Intendenza Militare che procede all'appalto, la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei depositi e prestiti, o nelle Tesorerie provinciali, di un valore corrispondente alla somma indicata nel suddetto specchio, avvertendo che ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Saranno respinte le offerte condizionate.

I partiti dovranno essere presentati su carta bollata da lire una, debitamente firmati e suggellati.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi d'Intendenza Militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a quest'Intendenza Militare prima della proclamazione dell'apertura dell'incanto e se non risulterà ufficialmente che gli offerenti abbiano presentata la ricevuta del deposito fatto.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, di stampa, e di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* o negli altri giornali, ed altre relative, sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti.

Torino, addì 30 novembre 1873.

Per detta Intendenza Militare

Il Sottocommissario di Guerra: DI CASTIGLIONE.

6475

REGIA PREFETTURA DI ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

Costruzione di due sale da lavoro e di un locale ad uso scuola nel Penitenziario di Paliano per L. 26,696

AVVISO D'ASTA.

Davanti l'Illustrissimo signor Prefetto o suo delegato, nel giorno 17, alle ore 10 antimeridiane, del prossimo mese di dicembre, si terrà pubblico incanto per l'appalto della costruzione di due sale da lavoro e di un locale ad uso scuola da farsi nel Penitenziario di Paliano.

Le opere sono descritte nella perizia del Genio civile, in data delli 29 giugno 1873, ed apprezzate lire 26,696.

Condizioni:

1° L'incanto sarà tenuto colle formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, 4 settembre 1870, col metodo dell'estinzione di candela vergine e sarà aperto nella cifra di lire 26,696.

2° Per essere ammessi all'incanto è necessario:

a) La presentazione di un certificato d'idoneità ai lavori, rilasciato dal Genio civile governativo di data non anteriore a sei mesi dal giorno dell'incanto;

b) La consegna di lire 800 in numerario o biglietti di Banca quale cauzione provvisoria per garanzia del contratto e spese del medesimo.

3° Il deliberatario all'atto della stipulazione del contratto dovrà rilasciare una cauzione definitiva di lire 2500, le quali potranno essere date anche con titoli di Consolidato italiano, ragguagliati al valore di Borsa verificatosi nel giorno precedente alla stipulazione.

Questa cauzione sarà restituita ad opera collaudata.

4° I lavori dovranno essere compiti entro il termine di giorni 100 naturali consecutivi a decorrere dal giorno della consegna; per ciascun giorno di ritardo sarà inflitta una penale di lire 25.

5° Il pagamento del prezzo di delibera sarà fatto in rate non minori di lire 6000 ed i detti pagamenti saranno eseguiti osservate le condizioni stabilite dall'art. 33 del capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato approvato con decreto Ministeriale del 31 agosto 1870.

6° Nell'esecuzione dei lavori, oltre l'osservanza del capitolato generale di cui sopra, saranno pure eseguite tutte le condizioni del capitolato speciale del Genio civile delli 29 giugno 1873.

7° Tutte le spese d'incanto, avvisi di pubblicazione, tasse e contratto, sono a carico del deliberatario.

8° Il termine utile a presentare il ribasso del ventesimo, è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 3 del prossimo venturo gennaio 1874.

9° La perizia ed il capitolato dei lavori trovansi depositati presso questa segreteria e saranno ostensibili a chiunque nelle ore d'uffizio.

Roma, 29 novembre 1873.

Per l'Ufficio di Prefettura

C. avv. PIANI.

6471

2ª PUBBLICAZIONE.

In esito a ricorso 15 luglio 1873, n. 266, R. R. della rappresentanza dei minori Rachele, Emilia, Attilio e Binda del fu dott. Luigi Binda, il R. tribunale di Cremona emanò il seguente

Decreto:

Proposto il presente ricorso, e sentita sul medesimo la relazione del giudice delegato;

Sentito il tenore delle conclusioni del Pubblico Ministero favorevoli al ricorso stesso;

Visto l'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e l'art. 79 del regolamento portato dal R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, e i successivi articoli 122 e 124 del regolamento stesso;

Visti i precedenti atti della comunela Binda fu dott. Luigi, e ritenuto che colla convenzione 11 luglio 1872, rogato Anselmi, tra le rappresentanze dei minori Binda e del minore Giorgio Pettola-Mina venne dichiarato tolto il vincolo della sostituzione fedecommissaria ordinata da Mina Ambrogio nel suo testamento 22 ottobre 1856 a favore del detto minore Giorgio Pettola Mina anche sulla cartella del già Monte Veneto al n. 4606 di fiorini 12 moneta austriaca;

Visto l'attestato di morte e il testamento del detto dott. Luigi Binda, non che l'atto di notorietà da cui appare come non vi siano altri di lui eredi se non i propri figli Rachele, Attilio, Emilia e Binda minori rappresentati dalla loro madre avente la patria podestà Fanny Magni;

Questo regio tribunale civile deliberando in camera di consiglio nell'interesse dei predetti minori dichiara di conformità ai premessi documenti essere tolto ed eliminato il vincolo della sostituzione fedecommissaria sulla cartella suddescritta, ed appartenere conseguentemente in libera proprietà ai predetti minori Binda del fu dott. Luigi.

Viene quindi autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire il tramutamento della cartella stessa in altrettanta rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia al portatore, perchè ne possano liberamente disporre, e ciò semprechè sulla cartella stessa non risulti altro vincolo oltre quello di cui sopra ora cessato e di nessun effetto.

Cremona, 19 luglio 1873.

Maggioni pres.

6250 G. Nulli v. a.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano con suo decreto 6 ottobre 1873, n. 994, autorizzò la Direzione del Debito Pubblico a tramutare in una cartella al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5 per 0/0, della rendita di lire 70, godimento 1° luglio 1873, il certificato n. 61448 del Debito Pubblico medesimo, in data di Firenze 14 maggio 1872, n. 91963 del registro di posizione, della rendita di lire 70, inscritta a favore di Granata Erminio, Temistocle, Arturo, Ersilia, Teresa, Enrichetta ed Adelaide, figli minori di Luigi e dei nascituri del medesimo e di sua moglie Ernesta Manzoni, domiciliati in Milano, via della Cerva, n. 2, godimento 1° luglio 1873.

Secco Suardo vicepresidente.

6241 D'Adda vicecancelliere.

AUTORIZZAZIONE.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Siracusa riunito nella camera di consiglio,

Visti i documenti prodotti e la dimanda,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia ad operare in favore della minorenne Antonina chiamata Ninetta Bellia, di Siracusa, rappresentata dalla di costei madre e legittima tutrice signora Antonia Gaetani, il tramutamento della succennata rendita di lire quaranta annue inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano al numero del certificato 31822 ed a quello di posizione 11061, portante la data di Palermo ventotto luglio 1865, intestata al signor Giuseppe Bellia di Concetto, e vincolata per godimento di usufrutto in pro delle sorelle Galino signore Assunta e Margherita oggi defunte.

Così deliberato il giorno sei novembre 1873.

Il presidente E. Salvatore Tripodo — Il vicecancelliere Luciano Tagliata.

6161 Avv. Antonino Di Rosa proc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

2ª *Pubblicazione a termini dell'articolo 23 del Codice civile.*

Si rende noto che il tribunale civile di Genova, sezione prima delle ferie, sulla instanza di Pareto Agostina vedova Valente residente nel comune di S. Quilico, con decreto delli 20 ottobre 1873, prima di pronunciare la instata dichiarazione di assenza di Antonio Luigi Valente fu Emanuele, figlio della instante, mandò assumersi analogo sommarie giurate informazioni segnatamente circa al tempo da che ha cessato il predetto Antonio Luigi Valente di comparire in S. Quilico, luogo del suo ultimo domicilio e residenza senza dare notizie di sè e se abbia o non lasciato qualche procuratore, delegando per tali incombenti il pretore di Pontedecimo.

Genova, ventotto ottobre 1870.

5850 Giuseppe Grillo sost. Morro.

6468 CITAZIONE.

Saverio Secreti, ha citato Francesco Botti d'incognito domicilio a comparire davanti il pretore del secondo mandamento di Roma il 6 dicembre prossimo perchè sia condannato solidalmente con Paolo Clementa al pagamento di L. 460, importo biglietto all'ordine, alle spese ed interessi.

Luigi Secreti proc.

6213 NOTA.

(2ª pubblicazione)

Si notifica che il tribunale civile di Alessandria (Piemonte) con decreto del 29 ottobre 1873 ha autorizzato il tramutamento in titolo al portatore del certificato consolidato cinque per cento inscritto al n. 23443, della rendita di lire 50, intestato nominativamente all'ora fu Neirotti Maria di Michelangelo, già domiciliata in Alessandria, avendo riconosciuto essere devoluta la proprietà al di lei padre ed erede universale Neirotti Michelangelo fu Bartolomeo pure residente in Alessandria.

Alessandria, 5 novembre 1873.

Toselli sost. Pasquarelli.

6014 DECRETO.

(2ª pubblicazione)

La Corte Reale di appello di Firenze, sezione civile delle ferie, adunata in camera di consiglio,

Autorizza la Direzione Generale dei depositi e prestiti a consegnare alla Casciani Teresa vedova Feliciangeli, qual madre ed avente la patria potestà su la figlia sua Evangelina, unica erede del dott. Feliciangeli Vincenzo, la somma di lire duemila cinquecento pertinente a quest'ultima, somma che è parte della maggiore di lire tremila settecento trentanove e centesimi trentotto, che in oro venne depositata dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, quale deposito risulta essere stato inscritto sui registri della Cassa dei depositi e prestiti, e vigente al n. 26,154 di polizza, il che facendosi dalla prefata Direzione Generale, essa rimarrà sciolta da ogni responsabilità.

Così deliberato nella Camera di consiglio della suddetta sezione dai signori cav. officiale Bartolomeo Franceschi presidente, cav. Scipione Del Punta, cav. Ettore Pasini, cav. Giuseppe Giorgeri, cav. Francesco Piccini consiglieri, il 17 ottobre 1873.

Bartolomeo Franceschi presidente — F. Berti cancelliere.

La presente pubblicazione è fatta a termini dell'articolo 111 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870 a cura della signora Teresa Casciani vedova Feliciangeli nella qualifica sopra dichiarata.

Luigi Mandolesi proc.

(2ª pubblicazione) 5887

DECRETO

del tribunale civile e correzionale di Aquila degli Abruzzi, 1ª sezione, per svincolo di rendita pubblica derivata dalla successione del fu Valentino Ratini.

" Il tribunale lette le requisitorie del Pubblico Ministero, e sulle sue conclusioni, deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, dichiara Nunzio, Carlo e Filippo Properzj fu Michele, domiciliati in Lucoli, eredi testamentari di Daniele Properzj, e provvedendo al seguito delle deliberazioni di questo tribunale del 19 dicembre 1872, nonchè dell'altra deliberazione del dì 8 corrente ottobre, dichiara di spettanza di essi Nunzio, Carlo e Filippo Properzj nella detta qualità ereditaria la quota attribuita al fu Daniele Properzj con detta deliberazione del 19 dicembre 1872, sulla rendita intestata al fu Valentino Ratini, e quindi autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione o tramutamento a favore dei cennati eredi di Daniele Properzj della detta quota ascendente a sole lire 47 79 14/34, sulla rendita intestata al fu Valentino Ratini, sulla somma complessiva di lire 1625 emergente da due certificati l'uno di lire 1470 col numero d'iscrizione 19054, col godimento 1° luglio 1862, rilasciato a Napoli 6 agosto 1862, l'altro di lire 155 col numero d'iscrizione 25160, col godimento 1° luglio 1864, rilasciato anche in Napoli a' 28 giugno 1864, a favore di detti eredi di Daniele Properzj domiciliati in Lucoli, ed eseguirne la vendita, onde riscuotere detta quota del capitale a sensi di detta deliberazione del 19 dicembre 1872. "

Fatto e deliberato in camera di consiglio della prima sezione, dai signori cav. Federico Capalozza vicepresidente, Vito Fortunato e Vincenzo Praus giudici, addì 20 ottobre 1873. — Il vicepresidente F. Capalozza — Eusanio Castrati cancelliere sostituto.

Giacomo Properzj proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Con deliberazione del 13 agosto 1873 (registrata con marca) il tribunale civile e correzionale di Chieti ha dichiarato che gli eredi successibili del soldato del 31° fanteria, Giustino Cappelletti, defunto in Chieti addì 3 giugno 1873, fossero i di lui germani Francesco e Maria Cappelletti, aggiudicando ai medesimi la eredità in parti eguali.

Ha ordinato inoltre alla Cassa centrale dei depositi e prestiti di Firenze di pagare ai prefati eredi la somma di lire mille depositata in favore del fu Giustino Cappelletti giusta la polizza num. 216.

Chieti, 21 agosto 1873.

Per estratto conforme,

5991 Avv. Gaetano Mosconi proc.

6008 DELIBERAZIONE.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale della provincia di Napoli con sua deliberazione del 29 ottobre 1873 ha disposto quanto segue:

Ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di trasferire a pro dei ricorrenti Leopoldo, Carmelo e Maria Nicola Caracciolo fu Luigi l'annua rendita di lire cento trenta, inscritta sul Gran Libro a favore degli aventi diritto alla successione di Caracciolo Luigi fu Carmine e contenute nei certificati del dì otto agosto mille ottocento settantatrè, l'uno di annue lire centoventicinque, n. 106520, e numero di posizione 131318, e l'altro di lire cinque, n. 106521, e numero di posizione 131319, formandone tre distinti certificati, il primo cioè per annue lire ottantacinque, che intesterà a Leopoldo, il secondo per annue lire venticinque a favore di Carmelo, ed il terzo di annue lire venti in testa di Maria Nicola Caracciolo.

Pasquale Casielli, proc.

AVIS.

La Légation I. et R. d'Autriche-Hongrie à Rome prévient les nationaux austro-hongrois en Italie qu'à l'occasion du 25.ème anniversaire de l'avénement au trône de Sa Majesté l'Empereur et Roi François Joseph I, un Comité formé sous la présidence du maire de Vienne, a créé une fondation portant le titre de

Fondation François Joseph

(Franz-Joseph Stiftung),

dont le produit est destiné à améliorer les conditions d'existence de l'industrie ouvrière à Vienne.

Le programme de la fondation et la liste de souscription se trouvent déposés à la Légation I. et R. (Palais d'Autriche), qui recevra, avec reconnaissance, les offrandes qu'on voudra bien lui faire parvenir.

Rome, le 2 décembre 1873. 6469

MUNICIPIO DI ALBANO LAZIALE

Avviso d'Asta.

Dovendosi procedere da questo municipio all'appalto del dazio sulla minuta vendita delle carni da macello comprensivamente all'affitto dello stabilimento comunale per l'uso della mattazione, si fa noto al pubblico che in seguito di analoga risoluzione consigliare debitamente munita di visto dalla R. prefettura di Roma per l'abbreviazione dei termini legali, nel giorno di sabato 13 prossimo decembre, alle ore 10 antimeridiane, avanti il sottoscritto, si terrà pubblico esperimento di asta in base del prezzo fiscale di annue L. 12,500 di corrisposta da pagarsi in rate mensili anticipate.

L'esazione del dazio per la minuta vendita delle carni da macello dovrà farsi dall'appaltatore nei modi e termini prescritti dalla legge per i comuni aperti, e relativo regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1870, n° 5840, che si intende in ogni sua parte adottato, e coll'osservanza della tariffa appiè trascritta.

Per ciò che riguarda l'affitto del mattatojo e relativa percezione di tassa di mattazione, l'appaltatore dovrà pienamente sottostare al relativo capitolato a tutti ostensibile in quest'ufficio comunale, restando la tassa di mattazione stabilita come alla tariffa pure appiè riportata.

L'appalto avrà principio col 1° gennaio 1874 e termine col 31 decembre 1875.

Niun rimborso apparterrà all'appaltatore per le carni da macello che si troveranno presso gli esercenti nel giorno del principio dell'appalto, come niun rimborso dovrà dare per le carni inconsunte presso gli esercenti al cessare dell'appalto stesso.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine, e gli offerenti dovranno esibire solidale fidejussione da riconoscersi ed approvarsi dal Pubblico Consiglio, ovvero depositare contestualmente per poi farne versamento nella Cassa de' depositi in Roma col vincolo a favore di questo municipio una somma corrispondente a due mesi di corrisposta.

Il tempo utile per la presentazione delle offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo dell'ultima offerta scadrà il giorno 22 decembre 1873, alle ore 12 meridiane.

Tutte le spese di asta, registri e contratto sono a carico dell'appaltatore.

Tariffa per il dazio sulla minuta vendita.

1. Bovi, manzi e bufali, a capo	L.	30
2. Vacche, tori e bufale, id.	»	21
3. Vitelli sopra l'anno e bufalotti	»	18
4. Vitelli sotto l'anno e bufalotti	»	9
5. Agnelli, capretti, pecore, capre, castrati, becchi, ciavarri e montoni	»	» 87
6. Carne macellata fresca, per ogni quintale	»	8

Tariffa per la tassa di mattazione nello Stabilimento comunale.

1. Bovi, vacche, tori, manzi e vitelli sopra l'anno, a capo	L.	10
2. Pecore, castrati, ciavarri e montoni	»	5
3. Agnelli	»	2
4. Vitelli sotto l'anno	»	15
5. Becchi e capretti se saranno mattati nello Stabilim. comun., altrimenti non dovrà pagarsi che il solo dazio per la minuta vendita	»	» 50
6. Per i majali	»	» 50

Dalla residenza municipale di Albano Laziale, li 30 novembre 1873.

6458 *Il Sindaco:* B. SILVESTRONI.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA IN BOLOGNA

AVVISO D'ASTA per incanto in seguito ad offerta del 20°

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi di calcolo, ai quali in incanto del 4 andante risultò deliberato l'appalto per la provvista di

Rame diverso (tombak per bossoli) chil. 40000 *per L.* 184,000

(Formante il 1° lotto dell'avviso d'asta del 12 ottobre u. s.)

per cui dedotti i ribassi d'incanto in lire 16.17 per cento e del ventesimo offerto residuasi il suo importare a lire 146,584 84.

Si procederà perciò nuovamente presso l'ufficio della suddetta Direzione, posto fuori porta San Mamolo, al reincanto di tale appalto, col mezzo di partiti suggellati, alle ore 12 meridiane del giorno 19 dicembre p. v., sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti, o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di lire 18,400 in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operata.

I depositi presso la Direzione, in cui ha luogo l'appalto, dovranno essere fatti dalle ore 9 1/2 alle 11 antimeridiane del giorno fissato per l'incanto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli Uffici staccati da esse dipendenti. Di tali partiti però non si terrà alcun conto, se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Bologna, addì 26 novembre 1873.

Per la Direzione

6444 *Il Segretario:* G. LA-GUERRA.

MUNICIPIO DI CASERTA

AVVISO D'ASTA.

A seguito dell'incanto andato oggi deserto giusta i precedenti manifesti, si previene il pubblico che nel giorno 18 prossimo vegnente dicembre, alle ore dodici meridiane, si procederà in questo municipio al secondo incanto de' dazi infrascritti pel venturo anno milleottocento settantaquattro.

1. Vino	lire	127 150
2. Farina pasta e riso	»	124 270
3. Carne	»	48 850
4. Foraggi	»	28 [illegible]
5. Salumi	»	14 840
6. Olio e petrolio	»	6,570
7. Mercato	»	9 000
8. Zucchero e caffè	»	9 000
9. Neve	»	7 500
10. Pesce fresco	»	3 390
11. Paglia	»	2 830
12. Erbe demaniali	»	0,600
Totale	lire	382 430

Condizioni preliminari:

1° Nessuno potrà essere ammesso a licitare, se non presenterà un obbligato solidale di soddisfazione della Giunta, e non farà anticipato deposito della somma corrispondente alla trentesima parte della cifra fissata per ciascun dazio, o con titoli al latore del Debito Pubblico Italiano, calcolati alla ragione corrente della giornata, o con biglietti di Banca. Tali depositi saranno restituiti ai vari concorrenti al termine della subasta, meno quello dell'aggiudicatario, che dovrà servire per cauzione provvisoria, sino all'aggiudicazione diffinitiva.

2° Si farà luogo all'aggiudicazione anche con un solo offerente.

3° Le offerte si faranno in aumento sulle cifre fissate per ciascuno dei suddetti dazi.

4° Il termine utile per presentare altre offerte di aumento non minore del ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione provvisoria sarà di 15 giorni, e scadrà quindi alle ore dodici meridiane del giorno 16 dell'entrante mese di decembre.

5° Entro dieci giorni dall'approvazione degli atti, l'aggiudicatario e suo solidale obbligato dovrà pure aumentare la cauzione diffinitiva corrispondente alla dodicesima parte dell'affitto anche con biglietti di Banca e titoli al latore del Debito Pubblico italiano alla ragione corrente all'epoca della stipola del contratto.

6° I pagamenti saranno fatti a rate mensili ai cinque di ciascun mese da febbraio in poi, con obbligo però di anticipare su tale rata un terzo ai venti di ogni mese, da gennaio in poi.

7° Le spese d'incanto, di contratto, di registro, ecc., andranno a carico dell'aggiudicatario diffinitivo.

8° Il capitolato di appalto coi rispettivi regolamenti daziari e colle modifiche apportatevi dalla Deputazione Provinciale, saranno in tutti i giorni visibili in questa segreteria municipale.

Caserta, 20 novembre 1873.

Visto — *Il ff. di Sindaco* GIAQUINTO.

Il Segretario Cesare Porta.

6472

AVVISO.

La Congregazione di Carità di Spoleto fa noto che nella sua residenza il giorno di lunedì 15 decembre 1873, alle ore 11 antimeridiane, avrà luogo l'apertura dell'asta per devenire alla vendita del taglio di N. 984 quercie di alto fusto apprezzate L. 5630, e di N. 1027 pini d'aleppo, valutati L. 5585. 6478

FEA ENRICO, Gerente. | ROMA — Tip. Eredi Botta Via de' Lucchesi, 4.